

Assistenza familiari non autosufficienti

Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)



Descrizione

Si tratta di un contributo che viene erogato a sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari o di minori affidati gravemente non autosufficienti cioè che sono stati inquadrati nel 2°, 3° o 4° livello assistenziale provinciale oppure nel caso di bambini fino ai cinque anni, con grado di invalidità pari o superiore al 74% o ciechi civili o sordi. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.



Destinatari

Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
- Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
- Iscritti alla gestione separata dell'INPS;
- Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti);

Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Per queste stesse attività il contributo spetta inoltre qualora siano iscritti ad un fondo pensione complementare da più di sei mesi con versamenti regolari a proprio carico o in alternativa abbiano versato nel proprio fondo pensione un importo pari ad almeno 360,00 euro a proprio carico.

Il contributo non spetta:

- Ai titolari di pensione diretta;
- Per i periodi per il quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.



Requisiti di accesso

- Il contributo viene concesso per l'assistenza del coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, dei parenti fino al 4° grado e degli affini fino al 3°, dell'eventuale convivente di fatto e dei minori in affidamento.
- Residenza in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda;
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.



Entità prestazione

Importi annui massimi erogabili in base all'attività svolta dalla persona richiedente:

- Rimborso di contributi volontari o obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa lavoratrici autonomi e liberi professionisti € 4.000,00;
- Rimborso di contributi volontari o obbligatori versati alla propria cassa previdenziale per l'assistenza a figli o bambini affidati minori di 5 anni con invalidità pari o superiore al 74% richiesto da persone casalinghe dipendenti in aspettativa lavoratori autonomi e liberi professionisti euro 9.000,00;
- Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%) euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70% euro 2.000,00;

Se il contributo regionale viene richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo la quota di contributo concesso non può superare comunque il massimale annuo previsto per tale contributo. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.



Perdita prestazione

Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.



Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.

La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da ASSE, per il tramite di Pensplan Centrum, direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.



Termini di richiesta

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.



Ente erogatore

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it



Fonte normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017